

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1969

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria

ONOREVOLI SENATORI. — L'elevato sviluppo industriale verificatosi in Italia in questi ultimi anni ha determinato un notevole incremento dell'utilizzazione del sale da parte di numerose industrie e in specie di quella chimica.

Il fenomeno suddetto, iniziatosi in un periodo di tempo in cui era stato appena avviato il potenziamento della capacità produttiva delle saline dell'Amministrazione dei monopoli, determinava l'impossibilità di soddisfare la crescente richiesta di sale del Monopolio.

Pertanto, per non compromettere i piani di produzione della grande industria nazionale, si rese necessario assicurare comunque, con un opportuno intervento legislativo, l'approvvigionamento anche dall'estero di tale importantissima materia prima che ha trovato impiego nei processi industriali più disparati.

A tale esigenza ha inteso rispondere, dopo un lungo *iter* legislativo, la legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria, la quale, nel disciplinare *ex novo* la materia, ha, tra l'altro, introdotto un unico criterio distintivo dell'uso del sale, a seconda che trovi o meno utilizzazione nel-

l'alimentazione umana, stabilendo che esso può essere introdotto o acquistato nel territorio dello Stato soggetto a monopolio in esenzione da imposta, con l'osservanza di determinate cautele necessarie per la tutela del regime fiscale, a condizione che, attraverso il processo industriale, non rimanga comunque incorporato in prodotti suscettibili di utilizzazione nell'alimentazione umana.

In attuazione di tale principio l'Amministrazione dei monopoli è stata autorizzata a vendere « alla industria » i sali in esenzione da imposta (articolo 1 — primo comma) ed ai produttori nazionali è stato consentito di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i sali destinati « alle lavorazioni industriali », esenti da imposta. La medesima facoltà è stata attribuita alle aziende industriali per i quantitativi di sale occorrenti alle proprie lavorazioni (articolo 2).

Per quanto riguarda, poi, il collocamento del prodotto dell'Amministrazione dei monopoli, la legge n. 519 ha previsto l'esigenza di un provvedimento formale che ne determini i prezzi di cessione (articolo 1 — secondo comma). Questi sono stati poi diffe-

renziati in relazione all'ubicazione dell'organo di produzione o di distribuzione, e per scaglioni, con riguardo all'entità dei singoli acquisti.

Sulla base della normativa di cui innanzi, le produzioni private attive nelle zone non soggette a monopolio hanno costituito, nell'ambito del territorio assoggettato a tale regime fiscale, dei mandatari con funzioni miste di commissionari-spedizionieri dei sali destinati « alle lavorazioni industriali » (articolo 2 della legge n. 519), il che ha loro consentito di raggiungere il duplice obiettivo di vendere capillarmente il prodotto e di ridurre le spese generali anche nella fase commerciale.

L'Amministrazione dei monopoli, di contro, stante il diverso quanto tassativo disposto di « vendere all'industria » contenuto, come si è accennato, nell'articolo 1 — primo comma — della legge in argomento, ha dovuto limitarsi finora a cedere il sale non denaturato direttamente ed esclusivamente alle singole aziende industriali, con ciò rinunciando alla possibilità che privati grossisti, raggruppando le richieste delle aziende appartenenti allo stesso ramo industriale, effettuassero acquisti globali di prodotto, da ripartire poi e consegnare, a cura degli stessi e con l'osservanza di particolari cautele, alle singole aziende rappresentate.

Attualmente, infatti, le aziende che effettuano acquisti di limitata entità debbono versare, a causa dei prezzi di vendita fissati a scaglioni, un prezzo superiore a quello di cui potrebbero usufruire qualora si avalessero del sistema di cui innanzi.

Da tale sistema consegue che, mentre i produttori privati di sale realizzano — come già accennato — notevoli economie nella fase commerciale, e quindi sono in grado di offrire il proprio prodotto a prezzi competitivi, l'Amministrazione dei monopoli si vede preclusa tale possibilità, in quanto costretta attualmente a vendere soltanto direttamente all'industria, e quindi per quantitativi necessariamente frazionati.

Se si considerano, inoltre, le modalità di pagamento e le altre facilitazioni che vengono accordate dai produttori privati nazionali, certamente più elastiche di quelle che

sono attualmente applicabili dall'Amministrazione dei monopoli, si ha un quadro — sia pure approssimativo della situazione di svantaggio in cui, sul piano commerciale, si trova a dover operare l'Amministrazione stessa.

Tale situazione di svantaggio, peraltro, appare ancor più evidente ove si consideri che all'Amministrazione dei monopoli è attualmente preclusa la possibilità di competere, nella vendita del sale alle industrie in esenzione da imposta, con i produttori privati, atteso che, mentre questi ultimi hanno ampia libertà di esitare il sale a prezzi che possono essere tempestivamente determinati, anche partita per partita, l'Amministrazione, di contro, trova un pesante ostacolo nel collocamento del sale di sua produzione, avendo la legge n. 519 previsto in materia di prezzi — come si è avuto modo di rilevare — l'esigenza di un provvedimento formale.

Ora, anche sotto un profilo logico e sistematico, è da disattendere che debba essere precluso all'Amministrazione dei monopoli quel che è consentito ai privati, e ciò tanto più che, nel caso dei sali destinati ad uso industriale, come tali non soggetti ad imposta, l'Amministrazione si trova ad operare al di fuori del regime di monopolio, e cioè in libera concorrenza con la produzione privata delle isole e quella estera.

A ciò si aggiunga che la ormai realizzata politica dell'Amministrazione, basata sulla meccanizzazione integrale e sul conseguente abbattimento dei costi, ha reso possibile l'ampliamento della capacità produttiva del Monopolio, talchè attualmente i due terzi della produzione di sale marino dell'Amministrazione stessa, pari a circa 700-800 mila tonnellate-anno, possono trovare collocamento presso le industrie nazionali.

Sentita inderogabilmente è quindi ormai la necessità di modificare il tecnicismo della ripetuta legge n. 519, in modo che, fermi restando i vincoli e le formalità imposti dal regime fiscale per la vendita a prezzi ordinari dei sali commestibili soggetti a monopolio dello Stato, si crei, di contro, una maggiore elasticità e snellezza nelle vendite dei sali per usi industriali, vendite che già

attualmente, in base alle leggi in vigore, sono effettuate in esenzione da imposta e in regime di concorrenza.

In particolare, per i sali industriali occorre prevedere:

la possibilità di effettuarne la vendita anche per il tramite di grossisti, con l'osservanza delle particolari cautele che verranno statuite dall'Amministrazione stessa;

l'indispensabile elasticità nella determinazione e nella manovra dei prezzi, che ne consenta, come sopra accennato, il tempestivo adeguamento in relazione all'andamento del mercato del sale;

la facoltà, per l'Amministrazione, di consentire dilazioni nel pagamento.

In base alle suesposte argomentazioni, si è predisposto l'unito disegno di legge, che consta di 3 articoli.

Con l'articolo 1 si dà facoltà all'Amministrazione dei monopoli di effettuare la vendita dei sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 519 (sali per l'industria e sali denaturati), oltre che direttamente alle industrie, anche a privati grossisti per la successiva cessione agli industriali utilizzatori.

Per evitare, poi, una diversa destinazione dei sali venduti ai grossisti, viene demandata all'Amministrazione la facoltà di adottare particolari cautele in ordine alla cessione dei sali alle industrie da parte dei grossisti stessi, le quali cautele, peraltro, non potranno che avere natura fiscale, atteso che, con la cessione del prodotto ai grossisti, ogni rapporto di natura commerciale tra Amministrazione e acquirenti dovrà considerarsi esaurito.

Con l'articolo 2 si è inteso offrire maggiore possibilità di manovra all'Amministrazione dei monopoli nella scelta del prezzo di vendita dei sali per uso industriale, tenuto conto della rilevata esigenza, per l'Am-

ministrazione stessa, di adeguare tempestivamente i prezzi del prodotto alle repentine variazioni del mercato.

A modifica, pertanto, del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 519, è stato previsto:

che il prescritto decreto del Ministro delle finanze stabilisca i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, con facoltà di differenziare i detti limiti in rapporto ai quantitativi complessivi di sali prelevati annualmente da ogni acquirente;

che il prezzo di ciascun tipo di sale venga determinato in concreto, entro i limiti di cui sopra, dall'Amministrazione dei monopoli, sentita un'apposita Commissione, in modo che esso possa essere adeguato con la necessaria tempestività alle variazioni del mercato. Si è previsto che il prezzo così determinato venga applicato nei riguardi di tutti gli acquirenti, con la sola differenziazione eventualmente prevista, come detto innanzi, in rapporto ai quantitativi annui prelevati. Con l'istituzione della Commissione in seno all'Amministrazione si è inteso offrire la certezza della massima ponderatezza nella scelta dei prezzi.

L'articolo 3 infine prevede la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio Consiglio, di consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per gli usi industriali.

L'adottando criterio risponde ad un'esigenza vivamente sentita e tuttavia non costituisce un'innovazione, essendo stato esplicitamente previsto, relativamente alla vendita per esportazione dei generi di monopolio — e, quindi, in regime extra-monopolio, così come è a dirsi per la vendita dei sali per usi industriali —, dall'articolo 12, punto quarto, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina le facoltà dell'Amministrazione dei monopoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:

« Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una Commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata ».

Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge.